ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

Art. 93-bis

Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento

La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando e' chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023

Versione in vigore dal 4 aprile 2024, non più in vigore dal 1 maggio 2024 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Titolo	VI — Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-150-2022/art-93-bis-disposizioni-transitorie-in-materia-di-mutamento-del-giudice-nel/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it